

<b>Zeitschrift:</b>	Quaderni grigionitaliani
<b>Herausgeber:</b>	Pro Grigioni Italiano
<b>Band:</b>	18 (1948-1949)
<b>Heft:</b>	4
<b>Artikel:</b>	Il diritto di cittadinanza nel Grigioni dal 1803 ai nostri giorni considerando specialmente il Grigioni Italiano
<b>Autor:</b>	Luminati, Felice
<b>DOI:</b>	<a href="https://doi.org/10.5169/seals-17240">https://doi.org/10.5169/seals-17240</a>

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 29.12.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Il diritto di cittadinanza nel Grigioni dal 1803 ai nostri giorni considerando specialmente il Grigioni Italiano

*Felice Luminati*

## 2) Dal 1803 al 1848 e dopo.

L'Atto di Mediazione, nel quale troviamo al capitolo VII la Costituzione Grigionese dettata da Napoleone<sup>14)</sup>, ammise questa restaurazione. Tale Costituzione stabiliva espressamente che nel Grigioni veniva restaurato il vecchio sistema giudiziario, che le leggi venivano confermate e ristabilita l'amministrazione dei Comuni Grandi. Tuttavia notevoli progressi furono realizzati. La facoltà di legiferare fu tolta ai Comuni ed alle singole Leghe e conferita invece ad un Gran Consiglio composto dai rappresentanti dei Comuni così come era nella vecchia Dieta. Il referendum dei Comuni fu conservato,<sup>15)</sup> però ad esso vennero sottoposti solo gli atti legislativi e non anche le disposizioni amministrative, come avveniva prima. Con ciò l'autorità amministrativa centrale vide aumentare le sue competenze. Essa era composta, come per il passato, dai tre capi delle Leghe; ma ora rimaneva stabilmente in funzione come Piccolo Consiglio. A contare del 1805, il Gran Consiglio eleggeva ogni anno una Commissione di Stato che comprendeva nove membri, tre per ogni Lega; essa veniva convocata dal Piccolo Consiglio per l'esame e la preparazione dei progetti più importanti da sottoporre al Gran Consiglio. Per l'amministrazione della giustizia in materia civile fu creato il Tribunale Cantonale o d'appello, e, nel 1808, fu istituito anche un tribunale criminale, il quale aveva però solo il compito di giudicare « i vagabondi e furfanti stranieri », che infestavano il paese.<sup>16)</sup>

Degni di nota nella Costituzione dell'Atto di Mediazione

14) Offizielle Sammlung, I Band, Chur 1807, pag. 27.

15) Pieth F. pag. 341-342 e anche Schreiber P.: Die Volksrechte in Graubünden, pag. 93

16) Ganzoni R. A. pag. 78-79, v. anche Liver P.: Storia della Costituzione pag. 905, e Pieth F. pag. 338 ss.

sono gli articoli 3 e 12.<sup>17)</sup> L'articolo 3 dice: « Le condizioni necessarie per godere del diritto di cittadinanza cantonale sono le medesime che una volta; la legge può introdurre dei cambiamenti »,<sup>18)</sup> e l'articolo 12: « la Costituzione garantisce ad ogni cittadino di una Lega il libero esercizio della sua industria in tutto il Cantone ».<sup>19)</sup> Oltre a ciò essa garantisce anche la libertà di culto.

Nel 1814, anche nei Grigioni fu fatto un tentativo per eliminare le innovazioni introdotte dalla Costituzione di mediazione. Ma dalla votazione referendaria non risultò una decisa maggioranza per il ristabilimento del regime in vigore prima del 1798.<sup>20)</sup>

Così, la Costituzione elaborata da una commissione costituente e accettata dai Comuni il 12 novembre 1814, conteneva i principii essenziali dell'Atto di Mediazione. L'articolo finale<sup>21)</sup> disponeva che per la riforma della Costituzione era necessaria la maggioranza di due terzi dei Comuni. In forza di questa disposizione fallirono i tentativi di riforma fatti nel 1834 e nel 1837.<sup>22)</sup>

La storia svizzera, dal 1814 al 1848, conobbe un periodo di restaurazione e rigenerazione. La storia grigionese invece non fu influenzata da questo adattamento. Il Grigioni, dopo la Costituzione del 1814, fino all'unificazione cantonale (1854), restò uno Stato federativo formato dalle Tre Leghe e da quattro dozzine di Giurisdizioni comunali. Queste ultime godevano ancora di una grande indipendenza ed affinché una legge cantonale fosse valida occorreva sempre l'approvazione dei Comuni.<sup>23)</sup> Dopo il 1848 fu necessario adattare la carta costituzionale alla nuova Costituzione federale. Perciò il Gran Consiglio, nel 1850, sottopose ai Comuni un nuovo progetto di Costituzione, che fu respinto anche questa volta. Soltanto nel 1854 i Comuni finirono per accettare una nuova Costituzione. Questa, entrata in vigore il 1. febbraio 1854, trasformò lo Stato federativo grigionese in uno Stato unitario. L'articolo I. disponeva: « La sovranità dello Stato libero dei Grigioni si fonda su tutto il suo popolo e si esprime mediante le votazioni, fatte in conformità di legge, dal popolo stesso ».<sup>24)</sup> Al posto dell'insieme dei Comuni subentrò il popolo

<sup>17)</sup> v. nota 14.

<sup>18)</sup> Articolo 3: Die nötigen Bedingungen zur Ausübung des Bürgerrechts in dem Kanton sind die nämlichen wie ehemals; das Gesetz kann sich abändern.

<sup>19)</sup> Articolo 12: Die Verfassung sichert jedem Bürger eines Bundes die freie Ausübung seiner Industrie durch den ganzen Kanton.

<sup>20)</sup> Raccolta Ufficiale delle Leggi, Coira, 1835, Fascicolo Secondo, pag. 1.

<sup>21)</sup> Raccolta Ufficiale delle Leggi, Coira, 1835, Fascicolo Secondo, pag. 16.

<sup>22)</sup> Liver P.: Storia della Costituzione, pag. 905.

<sup>23)</sup> Pieth F.: pag. 371.

<sup>24)</sup> Raccolta Ufficiale delle Leggi, Coira 1857, Fascicolo Primo, pag. 28.

come titolare dai supremi poteri dello Stato. L'organizzazione già esistente delle autorità non fu sostanzialmente modificata. Però il Gran Consiglio fu composto non più dei rappresentanti dei Comuni ma di deputati del popolo eletti nei Circoli in base al numero della popolazione e che votavano non più per istruzioni ricevute, bensì secondo la loro scienza e coscienza.

Verso il 1870, cominciò a manifestarsi il movimento tendente alla trasformazione della democrazia rappresentativa in democrazia pura, con diritto d'iniziativa popolare e con maggiore partecipazione dello Stato alle opere d'interesse pubblico. Due riforme costituzionali in questo senso furono respinte nel 1869 e 1875, e, solo nel 1880, fu accettata una nuova Costituzione, nella quale la portata del referendum obbligatorio veniva estesa e introdotto il diritto d'iniziativa. Il compito di nominare i Consiglieri agli Stati, che prima spettava al Gran Consiglio, fu conferito al popolo.

Per mezzo dell'iniziativa popolare si aperse, nel 1891, la campagna per la riforma costituzionale da cui uscì la Costituzione vigente, che entrò in vigore nel 1894. Essa ha soprattutto allargate le competenze del Governo come autorità amministrativa, ed ha donato allo Stato nuovi compiti pel benessere pubblico. Il Piccolo Consiglio non viene più eletto dal Gran Consiglio, ma direttamente dal popolo. La Commissione di Stato fu soppressa e fu introdotto nel Governo il sistema dei dipartimenti. L'iniziativa in materia di leggi fu agevolata, giacché il numero delle firme fu ridotto da 5000 a 3000.

Uno sguardo speciale va ancora dato agli enti autonomi di amministrazione pubblica ed alla trasformazione che subirono. Nel vecchio Stato delle Tre Leghe, i Comuni avevano un'indipendenza molto maggiore di quella che hanno ora i Cantoni di fronte alla Confederazione. Essi comprendevano di regola parecchie « vicinanze », ovvero villaggi, quegli stessi, per esempio, che in epoca feudale avevano costituito una Signoria o formato una data unità geografica (valle, lato di valle, fondovalle). Le vicinanze erano comunità economiche di carattere locale, senza importanza pel diritto costituzionale.<sup>25)</sup> Nelle Costituzioni del 1803 e del 1814 non è ancora fatta menzione di esse. Con disegno di Costituzione del 1851, fu sottoposta ai Comuni una legge, secondo la quale, il Cantone veniva suddiviso in Distretti e Circoli ed in essa le Vicinanze di ogni Circolo erano elencate quali Comuni.

<sup>25)</sup> Liver P.: *Storia della Costituzione*, pag. 907. v. anche Polter-Lang: *Die Gemeindefraktionen in Graubünden*, Davos 1921 pag. 5 ss. e *Verhandlungen des Grossen Raths* 1904, pag. 167.

La Costituzione fu respinta e la legge invece accettata.<sup>26)</sup> Da quella data i vecchi Comuni diventarono gli attuali Circoli. I compiti spettanti ai vecchi Comuni passarono in parte al Cantone; ma in parte erano già stati, a poco a poco, assunti dalle Vicinanze. Il Cantone lasciò che questa trasformazione s'operasse tralasciando di stabilire le condizioni da richiedersi perché una Vicinanza fosse riconosciuta quale Comune.

Quando, nel 1872, fu emanata la legge che istituiva i Comuni politici, lo si fece, ma in misura insufficiente, come del resto accadde ancora con le Costituzioni del 1880 e del 1892. Così 224 vecchie Vicinanze, di cui molte piccole assai, si eressero in Comuni autonomi, mentre i 39 Circoli, benché riconosciuti come enti pubblici con amministrazione autonoma, si videro assegnati solo compiti amministrativi insignificanti. Essi sono in prima linea circondarii per la giurisdizione giudiziaria, per la procedura di esecuzione e fallimento, per la giurisdizione in materia di tutela, nonché circondari per la nomina dei deputati al Gran Consiglio.

Pur constatando che i vecchi Comuni dell'epoca delle Tre Leghe hanno subito uno smembramento ed una divisione, si devono d'altra parte ricordare due leggi le quali hanno salvato i Comuni da due pericoli, che in altri Cantoni sono stati fatali.

La legge dell'11 novembre 1848 concernente la destinazione del patrimonio delle Corporazioni che fa obbligo ai Comuni, ai Circoli ed alle Corporazioni di mantenere inalterata la consistenza del loro patrimonio e vieta ad essi di farne impiego per fini privati; la legge del 1. settembre 1874 concernente il domicilio di cittadini svizzeri nel Cantone, che, pur evitando intenzionalmente l'istituzione dei così detti «Comuni d'abitanti» accanto ai Comuni politici già esistenti, ha dato ai domiciliati i diritti politici e di godimento dei beni comunali in questi Comuni, ponendovi una sola limitazione; quella che garantisce ai patrizi certi diritti riservati, per esercitare i quali essi potevano istituire il Comune patriziale, vale a dire una corporazione di diritto pubblico.<sup>27)</sup>

<sup>26)</sup> Raccolta Ufficiale delle Leggi, Coira 1857, Fascicolo Primo, pag. 39 ss.

<sup>27)</sup> Liver P.: Storia della Costituzione, pag. 907.

## P A R T E G E N E R A L E

### I. Diritto di cittadinanza cantonale

#### a) Legislazione

Prima dell'Atto di Mediazione, del 23 maggio 1803, il diritto di cittadinanza cantonale esisteva sì, ma solo passivamente.<sup>1)</sup> Infatti da lunghissimo tempo non era stato accordato a nessuno se non straordinariamente ed a titolo di ricompensa o d'onore. Pare quasi che un puro diritto di cittadinanza cantonale fosse sconosciuto, poiché ancora nel 1803 il Gran Consiglio emana un progetto di legge transitoria dal titolo: « Legge sul come può essere acquistato il diritto di cittadinanza di una Lega come diritto di cittadinanza del Cantone ». <sup>2)</sup> Si può quindi concludere che il diritto di cittadinanza cantonale si otteneva virtualmente con l'acquisto di quello di una delle Tre Leghe. Questo non deve meravigliarci poiché il complesso di legami che univa le Tre Leghe era molto debole, specialmente in affari interni, e l'indipendenza reciproca fortemente segnata.

Oltre a ciò l'acquisto del diritto di cittadinanza di una delle Tre Leghe era reso quasi impossibile da gravissime condizioni e prestazioni.

Ma con l'Atto di Mediazione un nuovo periodo si apre per la vita giuridica grigionese. La soppressione dei diritti e privilegi di ogni genere, sia di comunità che di famiglia o di persona, è proclamata e la legislazione cantonale che ne seguì fu tutta imprigionata di questo spirito di uguaglianza.

La Costituzione grigionese del 1803, inclusa nell'Atto di Mediazione al capitolo VII, per prima, garantisce ad ogni cittadino il libero esercizio della sua professione in qualsiasi località del Cantone,<sup>3)</sup> ciò che prima era un privilegio dei soli cittadini locali.

A questa si uniscono i decreti del Governo che vanno ancor oltre. Per esempio, il decreto della Commissione Governativa del 1. aprile 1803 all'articolo 23 dice: « Colui il quale fu una volta cittadino del Comune di Tarasp, è nello stesso tempo cittadino cantonale e può votare ed essere eletto ovunque, senza che sia

<sup>1)</sup> Pedotti G.: Beiträge zur rechtsgeschichtlichen Entwicklung der Gemeinde, der Gemeindeaufgaben und des Gemeindevermögens im Kanton Graubünden. Zürich 1936, pag. 37.

<sup>2)</sup> Offizielle Sammlung, I Band, Chur 1807, pag. 119.

<sup>3)</sup> Offizielle Sammlung, I Band, Chur 1807, pag. 27, art. 12.

fatto segno alla sua origine; ma costui deve rifiutare ogni diritto di cittadinanza straniero ». <sup>4)</sup>

Lo stesso decreto dice ancora all'articolo 28: « Poschiavo nomina ancora secondo l'antico costume la Sovrastanza, i consiglieri, il decano e gli officiali; la Sovrastanza nomina il podestà scelto fra tutti i cittadini senza esser legata agli antichi privilegi del Comune di Poschiavo..... ». <sup>5)</sup>

In seguito a questo decreto, anche il Gran Consiglio si sentì in dovere di presentare il progetto di legge già citato, per mettersi in rapporto alle condizioni presenti del diritto di cittadinanza e per conformarsi alle legislazioni degli altri Stati confederati. Così stabilì le future condizioni generali con le quali il completo diritto di cittadinanza cantonale potesse essere acquistato come diritto di cittadinanza delle Leghe.

Questo progetto, aumentato da una messa a punto, <sup>6)</sup> fu sanzionato dai Consigli e Comuni nel 1805.

Con questa legge vien determinata la procedura completa per l'acquisto del diritto di cittadinanza cantonale, sia da parte di un cittadino svizzero che da parte di uno straniero e anche da parte di un cittadino di una Giurisdizione o Alta Giurisdizione. Come si vede era ben possibile essere cittadino di un Comune, di una Giurisdizione o di una Alta Giurisdizione senza essere incorporato nel numero dei cittadini del Cantone. Il contrario però no, dato che il Cantone condizionava sempre l'attribuzione di questo diritto all'accettazione da parte del Comune, ove il pentente aveva il suo patrimonio.

Tutta questa legislazione e tutta questa tendenza all'uguaglianza si fermò ben presto con la caduta di Napoleone e con la abolizione dell'Atto di Mediazione nel 1813. Anche il Governo grigionese, come del resto quello degli altri Cantoni svizzeri, si affrettò ad annullare, **ma solo formalmente**, quanto era stato fatto sotto la pressione dello straniero. Infatti nell'introduzione alla raccolta ufficiale delle leggi cantonali del 1835, il Piccolo Consiglio: « ordina e rende con la presente noto a norma d'ognuno quanto segue: La raccolta ufficiale delle leggi, ordinazioni e documenti pubblicati nel Cantone de' Grigioni dopo il 20 marzo 1803, incominciata in forza del e col decreto del Piccolo Consiglio

<sup>4)</sup> Art. 23: «Wer dermalen in Tarasp Gemeinde Bürger ist, ist zugleich Kantonsbürger, kann zu allen Stellen stimmen und gewählt werden, ohne Rücksicht auf seinen Ursprung, doch soll jeder dem ausländischen Bürgerrecht entsagen».

<sup>5)</sup> Art. 28: «Poschiavo wählt nach alten Herkommen die Obrigkeit und Seckelmeister; die Obrigkeit wählt aus allen Bürgern des Hochgerichts den Podestà, ohne an die alten Vorrechte der Gemeinde Poschiavo gebunden zu sein....»

<sup>6)</sup> Offizielle Sammlung, I Band, Chur 1807, pag. 310.

del 1. agosto 1805 e continuata in sei fascicoli o due tomi in ottavo, sino al maggio 1813, cessa col giorno odierno di godere credito legale e non può in conseguenza d'ora innanzi, sia in oggetti pubblici o privati, sia presso autorità cantonali, di Lega o comunali servire di norma alcuna per qualunque siasi giudizio, al venire invocata per valida». <sup>7)</sup> Abbiamo detto **formalmente** poiché nonostante questa dichiarazione del Piccolo Consiglio, la nuova Costituzione che sarà elaborata da una Commissione Costituente conterrà le istituzioni essenziali del periodo di Mediazione.

Già il 12 novembre 1814 la Dieta della Repubblica delle Tre Leghe si costituì nuovamente qual Gran Consiglio del Cantone e proclamò per valida la nuova Costituzione cantonale, che, all'articolo 23-26, regola sommariamente i diritti e gli obblighi dei cittadini. <sup>8)</sup> Il principio della libertà di domicilio, di commercio e di acquisto di stabili è mantenuto per tutti i cittadini in tutto il territorio del Cantone <sup>9)</sup> e per quanto concerne propriamente il diritto di cittadinanza una legge speciale fu emanata il 12 luglio 1823. <sup>10)</sup>

Già dal titolo di questa legge si vede che la distinzione dei tre diritti di cittadinanza si fa sempre più netta. Infatti, se prima il diritto di cittadinanza cantonale si poteva acquistare virtualmente con quello di Lega, ora <sup>11)</sup> si parla chiaramente non solo di diritto di cittadinanza cantonale ma anche di diritto di cittadinanza cantonale onorario.

Per determinare ora il rapporto di questo diritto di cittadinanza cantonale con gli altri due, la cosa è un po' scabrosa dato che la legge stessa non è tanto chiara. All'articolo 3 essa parla dell'ammissione al vicinato di Lega di un cittadino cantonale, ed all'articolo 6 richiede, come condizione indispensabile per l'acquisto del diritto di cittadinanza cantonale, il conseguimento antecedente del vicinato di una Lega e la presentazione di tutti gli attestati indispensabili per ottenere quello comunale. La situazione non è quindi tanto chiara e crediamo che la miglior soluzione sia quella portata dallo storico grigionese F. Pieth, <sup>12)</sup> il

7) Riveduta raccolta ufficiale, Coira, 1835, Fascicolo secondo, pag. IV.

8) Riveduta raccolta ufficiale, Coira 1835, Fascicolo secondo, pag. 13-14.

9) Riveduta raccolta ufficiale, Coira 1835, Fascicolo secondo, Costituzione del 1814 art. 25.

10) Legge sull'acquisizione ed esercizio dei diritti di cittadinanza comunale, di Lega e cantonale.

11) Legge citata art. 6.

12) Pieth F. pag. 445: In Bünden bestanden bis 1848 vierlei Bürgerrechte, ein Kantons-, Bundes-, Gerichts- und Ortsbürgerrecht. Es war aber nicht so, dass keines dieser Bürgerrechte ohne die andern erworben werden konnte. Jedes war vom andern unabhängig. Der Grossen Rat verlieh einem

quale dice che, fino al 1848, esistevano nei Grigioni quattro specie di diritti di cittadinanza: uno cantonale, uno di Lega, uno di Giurisdizione ed uno comunale. Non bisogna credere però che nessuno di questi potesse essere acquistato senza gli altri. Tutti erano indipendenti l'uno dall'altro. Il Gran Consiglio concedeva ad un richiedente il diritto di cittadinanza cantonale senza far dipendere questa concessione dall'acquisto di un diritto di vicinato in una Giurisdizione o Comune. D'altra parte anche le Leghe, le Giurisdizioni ed i Comuni concedevano il loro diritto di cittadinanza senza curarsi del diritto di cittadinanza cantonale.

Con questa soluzione si possono ammettere le disposizioni degli Articoli 3 e 6 come non contradditorie, poiché, come è possibile che ci siano dei cittadini soltanto cantonali che vogliono acquistare il diritto di cittadinanza di Lega, ci possono essere anche dei cittadini solo di Lega che vogliono acquistare quello cantonale.

Questa legge però fece poca durata poiché, già nel 1835, ne fu pubblicata una nuova dal titolo: « Legge sull'acquisto ed esercizio dei diritti di cittadinanza cantonale, di Lega, giurisdizionale e comunale ». <sup>13)</sup> D'ora innanzi, benché in principio il diritto di cittadinanza cantonale sia rimasto invariato, si nota una certa dipendenza, una certa unione fra i differenti diritti di cittadinanza. La legge cantonale fa una distinzione, anche se non proprio chiara e netta, fra non Grigioni e attinenti Grigioni e fissa condizioni differenti per l'acquisto del diritto di cittadinanza ad ognuna di queste due categorie. Pei primi è impossibile acquistare il diritto di cittadinanza di un Comune senza prima aver ottenuta dal Gran Consiglio l'assicurazione della cittadinanza cantonale. <sup>14)</sup> Agli altri invece, agli attinenti del Cantone, è permesso d'acquistare la cittadinanza di un Comune, senza quella di Giurisdizione, di Lega o del Cantone. <sup>15)</sup>

Così, mentre che per i non Grigioni è esclusa l'indipendenza dei diversi diritti di cittadinanza, per gli attinenti questa rimane come prima. Quindi, in principio, la situazione non è cambiata, ma si manifesta una forte inclinazione all'interdipendenza dei

---

Bewerber das Kantonsbürgerrecht, ohne dies von der Zusicherung des Bürgerrechts durch eine Gerichtsgemeinde oder Nachbarschaft abhängig zu machen. Anderseits erteilten die Bünde, Gemeinden und Nachbarschaften ihr Bürgerrecht, ohne dass zwar das Kantonsbürgerrecht erlangt werden musste.

<sup>13)</sup> Raccolta ufficiale, Coira 1847, Tomo quarto, pag. 3 ss.

<sup>14)</sup> Raccolta ufficiale, Coira 1847, Tomo quarto, pag. 5 art. 6.

<sup>15)</sup> Raccolta ufficiale, Coira 1847, Tomo quarto, pag. 5 art. 6, aggiunta del 1838.

diritti di cittadinanza, che sarà poi radicalmente confermata dalla « Legge sull' impartizione della cittadinanza cantonale e comunale » del 1853.<sup>16)</sup>

Il Gran Consiglio, in seguito alla soppressione delle Leghe, delle Alte Giurisdizioni e delle Giurisdizioni e per mettersi in rapporto con la nuova Costituzione Federale del 1848, ritenne necessaria una revisione della legge sul diritto di cittadinanza del 1835. Nella sua sessione del 10 luglio 1852 ordinava quindi la elaborazione di un progetto di legge concernente l'attribuzione del diritto di cittadinanza cantonale e comunale. Il progetto fu accettato dal Gran Consiglio il 15 ottobre 1852, indi dal popolo ed entrò in vigore il 1. marzo 1853.<sup>17)</sup> Un motivo che spinse il legislatore grigionese a questa revisione fu anche la semplicità delle condizioni necessarie per l'acquisto del diritto di cittadinanza grigione di fronte a quelle richieste dagli altri Cantoni confederati.

Con l'entrata in vigore di questa legge, si apre un nuovo periodo per il diritto di cittadinanza grigionese. Non restano più che due diritti di cittadinanza, cioè quello cantonale e quello comunale, e questi sono dichiarati inseparabili. Nessuno può acquistare la cittadinanza in un Comune senza posseder già quella del Cantone od avere dal Gran Consiglio la dichiarazione di venir poi accettato quale cittadino cantonale. E, viceversa, nessuno potrà ottenere la cittadinanza cantonale senza aver già una eventuale accettazione quale cittadino in un Comune del Cantone.<sup>18)</sup>

La situazione del cittadino grigionese è con ciò chiara e netta, e, in base alla Costituzione Federale del 1848,<sup>19)</sup> che riconosce ogni cittadino di un Cantone come cittadino svizzero e che<sup>20)</sup> proibisce ai Cantoni di dichiarare un cittadino decaduto dal diritto di cittadinanza, anche quella di cittadino svizzero.

Con un sol cambiamento dell'articolo 3, accettato il 1. febbraio 1867<sup>21)</sup> e concernente la tassa di naturalizzazione, questa legge restò in vigore fino al 1937, quando, finalmente fu possibile preparare ed accettare una revisione totale. Già nel 1930 il Piccolo Consiglio fu invitato con una mozione a preparare una re-

<sup>16)</sup> Raccolta ufficiale, Coira 1857, Fascicolo primo, pag. 92.

<sup>17)</sup> Abschiede des Grossen Raths 1847-1856, I. Band, pag. 11 ss.

<sup>18)</sup> Art. I della « Legge sull' impartizione del diritto di cittadinanza cantonale e comunale » del 1853.

<sup>19)</sup> Art. 42.

<sup>20)</sup> Art. 43.

<sup>21)</sup> Abschiede des Grossen Raths 1857-1869, II. Band, Session 23. Juni 1866 pag. 2 ss.

visione totale della legge del 1853. Tale revisione però fu rimanata a dopo la proclamazione della legge federale sulla naturalizzazione, prevista dall'articolo 44 della Costituzione Federale, modificato nel 1928. Ma, nel 1937, visto che tale legge non era ancora stata preparata e che anche in futuro, molto probabilmente, non se ne sarebbe più parlato, non rimaneva più nessun motivo di aggiornare questa revisione. Perciò il Gran Consiglio, nella sua sessione autunnale del 1936, accettò e raccomandò al popolo l'accettazione della nuova « Legge sull'acquisto del diritto di cittadinanza cantonale e comunale e sulla rinuncia a questo diritto ». <sup>22)</sup> Con la votazione popolare dell'11 aprile 1937 la legge fu accettata ed entrò subito in vigore. Il principio generale che influenzò questa revisione fu l'aggravamento delle condizioni di naturalizzazione, a fine di diminuire l'influenza straniera nel nostro Cantone. Tale problema aveva già occupata seriamente la politica federale in tempo di guerra poiché rappresentava un pericolo per la nostra neutralità. Nei Grigioni, Cantone di frontiera, ove il numero degli stranieri è ancora maggiore, a questo pericolo se ne aggiungevano altri d'ordine economico, anche se la legge federale sul domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 avesse già posto un freno all'invasione straniera. Nonostante tutto non si volle con questa revisione rendere impossibile la naturalizzazione degli stranieri. Poiché, stranieri che sono cresciuti col nostro popolo e che non hanno più rapporti stretti con la loro patria, devono poter essere accettati come nostri concittadini, se ne sono degni. In questi casi la naturalizzazione non è altro che un rinvigorimento del corpo dei cittadini e un indebolimento della popolazione straniera. E' però necessario che solo tali stranieri siano accettati, cioè gente che è cresciuta con noi e che pensa come noi. In base a questi principi fu accettata la revisione totale e la nuova legge contiene parecchi cambiamenti tutti provocati da questa nuova tendenza.

La legge del 1853 domandava al richiedente un periodo di due anni di dimora ininterrotta nel Cantone, e in casi speciali però il Gran Consiglio era competente per dispensare da questa condizione. Nella nuova legge il periodo di dimora è molto più lungo e non è possibile nessuna eccezione. Una novità è anche la distinzione fra stranieri e svizzeri che vogliono acquistare il diritto di cittadinanza, come pure tra figli di madre grigionese e madre straniera. In relazione a queste differenze il periodo di dimora è ridotto dal massimo che è per gli stranieri 10 anni e

---

<sup>22)</sup> Abschiede des Grossen Raths über die Herbstsession 1936 pag. 11-14 e pag. 49-54.

per gli svizzeri di 3. Un fattore fortemente considerato nella nuova legge è poi il problema dell'assimilazione, così che il richiedente deve essere sottoposto ad un esame severo per poter stabilire se sia o meno assimilato. La legge stessa dà la linea generale di giudizio per questa constatazione. Infatti ordina che la domanda di naturalizzazione deve senz'altro essere respinta se il richiedente è mosso solo da interessi commerciali e se costui può essere considerato come elemento inutile alla nostra economia. Se poi esistono delle prove che il petente non si è adattato, non è assimilato all'essenza del nostro popolo, il diritto di cittadinanza sarà certamente rifiutato. Mentre la legge del 1853 pretendeva un certificato di beni di 2000 fr. quella del 1937 non contiene nessuna cifra. Il richiedente deve provare che è in condizione di mantenere, anche in seguito, sè e la sua famiglia indipendentemente. Oltre a ciò, l'acquisto del diritto di cittadinanza è reso ancor più difficile dal fatto che per ottenere quello comunale occorre la maggioranza di due terzi dell'Assemblea patriziale. Pei Comuni poi, che sono sotto tutela del Cantone, occorre ancora il consenso del Piccolo Consiglio prima della votazione patriziale.

L'attribuzione del diritto di cittadinanza cantonale resta, anche in futuro, nelle competenze del Gran Consiglio, che determina pure la tassa cantonale di naturalizzazione.

Nuovo nella legge è il capitolo del licenziamento o rinuncia al diritto di cittadinanza cantonale e comunale. Fin'ora non c'era nessuna prescrizione cantonale in questo campo e domande di questo genere dovevano essere trattate in relazione alla « Legge federale sull'acquisto del diritto di cittadinanza svizzero e la rinuncia allo stesso ». <sup>23)</sup>

Come conclusione si può dire che, con l'accettazione di questa legge, è reso possibile un più stretto esame delle domande di naturalizzazione, così che i motivi che spinsero a questa revisione sono completamente risolti ed il nostro diritto di cittadinanza fu portato e conformato alle necessità del momento.

---

<sup>23)</sup> Legge federale del 3 luglio 1876 e poi del 25 giugno 1903.